



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **03 dicembre 2019**

Il diritto a rimanere nell'immobile pignorato

Lo studio del Notariato 20-2019/T sul nuovo articolo 560 c.p.c..

La legge **12/2019 di conversione del DL 135/2018** ha integralmente riformulato **l'articolo 560 del codice di procedura civile** lasciando la porta aperta a diverse questioni interpretative.

Il citato studio del Notariato ha segnalato le criticità e fornito possibili soluzioni applicative.

Tra i profili di interesse proposti quello sulla **tutela del debitore** e ai suoi familiari conviventi di abitare l'immobile pignorato senza espressa autorizzazione del giudice come era prima previsto.

Il Notariato sottolinea che alcune disposizioni fanno riferimento al solo debitore (art. 560 commi 4 e 6) ed altre lo stesso ed i suoi familiari conviventi (art. 560 comma 3) o il nucleo familiare (art. 560 commi 2 e 6) o ancora i familiari (art. 560 comma 8).

Secondo il Notariato la terminologia adottata dal legislatore estende i benefici caso per caso.

Sotto il **profilo oggettivo**, pare che la modifica legislativa tuteli solo la situazione abitativa **preesistente al pignoramento**, in considerazione dell'espressione utilizzata dal legislatore, il quale stabilisce che il debitore e i suoi familiari conviventi "non perdono il possesso" del bene, intendendosi come tale il luogo ove i soggetti richiamati risultino residenti anagraficamente, salvo prova contraria sull'effettivo e differente stato abitativo da parte del debitore o del terzo nominato custode.

Sotto il **profilo soggettivo** la tutela riguarderà il debitore esecutato, in quanto tale, e, a seguire, i familiari, solo in quanto conviventi, escludendo che la disciplina si applichi ai soli familiari del debitore, in assenza di quest'ultimo.